



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE- GRUPPO 1
Fallimenti ed Esecuzioni Immobiliari

DECRETO DI APERTURA
DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI
Art. 14ter ss. l. 3/2012

Il Giudice Stefano Demontis,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.4.2022,
visto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione dei beni presentato da:
BERSI MAURO C.F.

assistito dall'Avv. Gaetano Barbato (cod. fisc. BRBGTN70L03B963J) del Foro di S. Maria C.V., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, Corso Trieste n. 41

Visti gli atti;

Premesso che con decreto emesso in data odierna è stata dichiarata inammissibile l'istanza presentata da Delle Piane Sonia, congiuntamente a quella in esame ex art. 7bis l. 3/2012;

Evidenziato che in allegato al ricorso e alla successiva integrazione (anche come allegati alla relazione dell'O.C.C.) sono stati depositati:

- l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco dei beni del debitore;
- l'elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 3 anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;



Ritenuto, quanto alla collocazione in prededuzione dei crediti del legale, dell' O.C.C., e del Liquidatore, che:

- il giudice non deve pronunciarsi allo stato sulla compatibilità tra la disposizione di cui all'art. 14 duodecies, comma 2, L. n. 3/2012, nella parte in cui prevede che *“i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio ... con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”*, e l'ipotesi formulata nel ricorso in ordine alla prededucibilità delle spese di procedura rispetto ad ogni altro credito;
- ogni decisione sul punto deve essere riservata all'ipotesi in cui il giudice sia investito della formazione dello stato passivo a norma dell'art. 14octies ult. co. L. 3/2012;
- è comunque necessario che il liquidatore non proceda ad alcun pagamento prima della definitiva formazione dello stato passivo.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione sui beni di BERSI MAURO, sopra compiutamente identificato;

NOMINA

Liquidatore il dott. Pierluigi Caniggia;

DISPONE CHE

- sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



- il ricorso e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Alessandria;
- il liquidatore provveda alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il debitore ad occupare la casa coniugale sino al trasferimento a terzi;

AUTORIZZA

Il ricorrente a trattenere tutto il reddito ad oggi percepito per il sostentamento della famiglia, salvo l'obbligo di informare il Liquidatore ove intervengano dei mutamenti della situazione reddituale prospettata nel ricorso.

Si comunichi.

Alessandria, 11.4.2022

IL GIUDICE
Stefano Demontis

